

Deliberazione della Giunta Regionale 25 ottobre 2010, n. 65-899

Direttive ex L.R. 63/95, art.18-Parziale modifica Dgr. 42-12691 del 30/11/09 di approvaz. "Piano straordinario di formaz. per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" e approvaz. Direttiva relativa alla formaz. per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro - 2010_2012, di indirizzo alle Prov. per l'esercizio delle funzioni conferite ex L.R. 44/00, art.77.Spesa complessiva Euro 3.123.900,00= sul bil.plur.2010-2012.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di modificare quanto previsto dalla D.g.r. 42-12691 del 30 novembre 2009 in merito ai soli aspetti gestionali del "Piano straordinario di formazione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" definendo una gestione con Bando regionale per i destinatari del settore agricolo a cura della Direzione Agricoltura e una gestione con Bandi provinciali per i restanti destinatari;
- di approvare la Direttiva relativa alla formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro – periodo 2010-2012, posta in allegato "A" quale parte integrante della presente deliberazione, nella formulazione elaborata a seguito dell'esame delle proposte emerse in sede di Segretariato per la Formazione e l'Orientamento Professionale, presenti le Province;
- di approvare la spesa complessiva di Euro 3.123.900,00= relativa alla realizzazione delle azioni previste dalla Direttiva in oggetto e comprensiva dell'importo di Euro 49.600,00= destinato al sostegno delle attività di aggiornamento e sviluppo delle procedure informatizzate di gestione delle azioni medesime.

La Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro provvederà con propri atti a formalizzare la distribuzione delle risorse tra le Province in applicazione dei criteri definiti dalla Direttiva; provvederà inoltre unitamente alla Direzione regionale Agricoltura, per quanto di competenza, a dare attuazione alle rimanenti fasi connesse alla realizzazione delle azioni previste dalla Direttiva.

Alla spesa complessiva di Euro 3.123.900,00= si fa fronte:

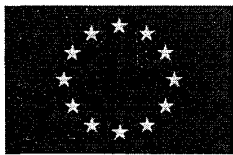
- per Euro 720.900,00= con le risorse già impegnate mediante la Determinazione della Direzione I.FP.L. n. 740 del 30/11/09;
- per Euro 2.403.000,00= con le risorse assegnate mediante la D.g.r. n. 1 – 589 del 9/9/2010 di approvazione del Programma operativo per le Direzioni regionali - anno 2010, sul cap. 184993 del bilancio regionale per l'anno 2010: (As. 1000836).

Il presente atto dovrà essere inoltrato alla VII Commissione consiliare ai sensi dell'art. 21 della L.R. 63/95.

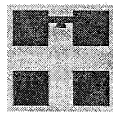
La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato



Unione europea
Fondo sociale europeo



**REGIONE
PIEMONTE**

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

Settore Attività Formativa

Settore Standard formativi, Qualità e Orientamento professionale



**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Direzione Generale per le Politiche
per l'Orientamento e la Formazione

DIREZIONE SANITA'

Settore Promozione della salute e interventi di prevenzione

DIREZIONE AGRICOLTURA

Settore Servizi di sviluppo agricolo

Allegato



Ministero della Sanità

65-899/95-10-2010

Stato verbalizzante

NE QUINDICI
+ frontespizio

pagine

[Signature]

DIRETTIVA

relativa alla

**FORMAZIONE PER LA SALUTE E LA
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

Periodo 2010 - 2012

DirSicurezza_1012

Legge Regionale 13/4/1995 n. 63
Legge Regionale 26/4/2000 n. 44
Legge Regionale 12/10/1978 n. 63

Deliberazione della Giunta Regionale n. — del / /2010

DEF

[Signature]

Formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro

DIRETTIVA Periodo 2010-2012

INDICE

Premessa	FINALITA' DELLA DIRETTIVA	pag.	3
	SEZIONE PRIMA – PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'		4
Cap. 1	DEFINIZIONI		4
Par. 1a	Azioni finanziabili		4
1b	Promotori dei Piani Formativi per la Sicurezza		4
1c	Attuatori/Beneficiari dei contributi		5
1d	Committenti degli interventi costituenti il P.F.S.		5
1e	Destinatari finali degli interventi costituenti il P.F.S.		5
1f	Determinazione della localizzazione di beneficiari e committenti		6
Cap. 2	DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI		6
Par. 2a	Interventi ammissibili		6
2b	Limiti di durata degli interventi finanziabili		8
2c	Interventi esclusi o soggetti a particolari vincoli		8
2d	Interventi a gestione unitaria regionale		8
Cap. 3	RISORSE DISPONIBILI		8
Par. 3a	Riparto delle risorse per intervento		8
3b	Riparto delle risorse per ambiti territoriali		9
3c	Riduzioni di stanziamento		9
3d	Flussi finanziari		9
3e	Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato		9
Cap. 4	LIMITI DI COSTO DEGLI INTERVENTI		10
Par. 4a	Costi ammissibili e determinazione della spesa		10
Cap. 6	PRIORITA'		10
Par. 5a	Priorità generali		10



SEZIONE SECONDA – INDIRIZZI PER LA GESTIONE DELLE AZIONI

pag. 11

Cap. 6	PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE	11
Par. 6a	<i>Bandi- scadenze di presentazione delle domande</i>	11
6b	<i>Nucleo di valutazione</i>	12
6c	<i>Formazione delle graduatorie</i>	12
Cap. 7	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	12
Par. 7a	<i>Modalità di autorizzazione e condizioni generali per l'avvio e la realizzazione degli interventi</i>	12
7b	<i>Termini di realizzazione dei P.F.S.</i>	12
7c	<i>Requisiti degli interventi formativi</i>	13
7d	<i>Certificazione</i>	13
7e	<i>Rideterminazione degli importi autorizzati in relazione al livello di realizzazione degli interventi</i>	13
7f	<i>Controllo e rendicontazione</i>	14
7g	<i>Pubblicizzazione delle attività</i>	14
7h	<i>Penalità</i>	14
Cap. 8	DISPOSIZIONI FINALI	15
Par. 8a	<i>Scadenza dell'autorizzazione</i>	15
8b	<i>Flussi informativi</i>	15
8c	<i>Altre disposizioni</i>	15



**Formazione per la salute e la sicurezza sui
luoghi di lavoro****DIRETTIVA Periodo 2010-2012****PREMESSA - FINALITA' DELLA DIRETTIVA**

La presente Direttiva disciplina, ai sensi dell'art.18 della LR. 13/4/1995 n.63, l'attuazione ed il finanziamento delle azioni formative, realizzabili nel periodo 2010-2012 da parte dei soggetti indicati all'art.11 della stessa legge, previste dal "Piano straordinario di formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro", approvato con la D.g.r. n. 42 – 12691 del 30/11/09 e s.m.i in attuazione dell'Accordo sottoscritto in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 20/11/2008, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 81/08.

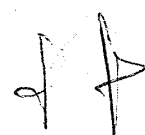
La Direttiva opera nel rispetto del regolamento CE 1998/2006 del 15/12/06 relativo agli aiuti di importanza minore (deminimis) pubblicato sulla G.U.U.E. 28/12/2006 n.L 379, e della comunicazione della Commissione 2006/C 319/01 avente per oggetto "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" pubblicata sulla G.U.U.E. 27/12/2006 n.C 319.

La Direttiva contiene gli indirizzi emanati dalla Regione ai sensi dell'art.3 della L.R. 20/11/1998 n.34, ai quali le Province si uniformano per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite in materia di gestione delle attività formative per effetto dell'art.77 della L.R. 26/4/2000 n.44; contiene altresì gli indirizzi in materia di formazione per le aziende agricole in applicazione dell'art.48 delle L.R. 12/10/1978 n.63.

Nell'ambito del suddetto piano straordinario ed in coerenza con le indicazioni della Comunicazione della CE COM (2007) 62 del 21/2/2007 "Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro", la presente Direttiva si propone di contribuire a perseguire i seguenti obiettivi:

- aumento della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- aumento della consapevolezza dei problemi legati alla salute e sicurezza sul lavoro e della comprensione del valore dell'impegno verso la sicurezza;
- cambiamento dei modelli comportamentali di lavoratori e datori di lavoro.

A tale scopo la Direttiva fornisce gli indirizzi orientati a sperimentare, attraverso nuovi modelli organizzativi, interventi di formazione non presenti nei normali percorsi regionali o provinciali a vario titolo finanziati, progettati e/o realizzati, anche dagli organismi paritetici, in coerenza con le indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento ex art.7 del D.Lgs. 81/08.



SEZIONE PRIMA - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'**1) DEFINIZIONI****1a) Azioni finanziabili**

Il perseguimento degli obiettivi indicati in premessa si realizza attraverso il finanziamento, a valere sui fondi di cui alla presente Direttiva di un'azione definita "**Piani Formativi per la Sicurezza**" (di seguito **P.F.S.**) rivolta alle categorie di persone individuate dall'Accordo Stato-Regioni del 20/11/08, indicate al paragrafo 1e).

I P.F.S. sono costituiti da più interventi formativi aggregati (macrocorsi); per macrocorso si intende un modello di intervento formativo specificamente progettato per gruppi omogenei di destinatari, proponibile in più edizioni.

Ciascun P.F.S. è sostenuto da un **promotore** che ne documenta la rispondenza alle esigenze delle istituzioni, enti e/o imprese interessati, e affida al soggetto attuatore la realizzazione degli interventi che lo costituiscono.

Le imprese/enti interessati alla formazione assumono il ruolo di **committenti** degli interventi formativi.

Il P.F.S. è presentato da un soggetto **attuatore** che, in quanto beneficiario dei contributi, assume per conto del promotore l'impegno di esecuzione degli interventi a favore dei committenti, qualora il Piano sia approvato.

Il P.F.S. è sottoscritto congiuntamente dal promotore e dal soggetto attuatore.

Il P.F.S. si sviluppa attraverso tre fasi distinte: la proposta generale iniziale, articolata per macrocorsi, la successiva definizione di dettaglio delle edizioni corsuali e la realizzazione delle attività formative.

La proposta iniziale evidenzia gli obiettivi del Piano, le relative strategie e la definizione dei macrocorsi costituenti, e indica per ciascuno di essi il titolo, i contenuti formativi, la durata prevista in ore, le modalità di realizzazione e di verifica dell'efficacia, gli strumenti proposti ed il numero complessivo di partecipanti previsti.

In relazione a tali elementi e sulla base dei parametri di cui al paragrafo 4a) viene attribuito un importo economico massimo a ciascun macrocorso. Il P.F.S. e i macrocorsi che lo compongono sono oggetto della valutazione che si conclude con il relativo provvedimento di approvazione. La somma degli importi relativi ai macrocorsi approvati costituisce l'ammontare complessivo massimo del P.F.S.

La definizione di dettaglio precede l'inizio delle attività e consiste, per i soli P.F.S. approvati, nella definizione delle singole edizioni di ciascun macrocorso. L'avvio delle singole edizioni di macrocorsi approvati è soggetto ad autorizzazione e richiede l'identificazione dei committenti e la verifica di congruenza con il Piano.

Possono essere autorizzate più edizioni di un corso fino all'esaurimento dell'importo approvato per il macrocorso stesso. Qualora si rendesse necessaria l'attivazione di ulteriori edizioni l'importo suddetto può essere aumentato fino ad un massimo del 30% del valore approvato, fermo restando l'importo complessivo del P.F.S.

La realizzazione delle attività consiste nell'esecuzione e gestione delle edizioni corsuali nel rispetto delle condizioni previste dai bandi provinciali e delle vigenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Il finanziamento del P.F.S. avviene mediante l'erogazione di un contributo rapportato all'attività effettivamente realizzata in ciascuna delle edizioni corsuali, in termini di durata e partecipazione, a parziale o totale copertura di spese riconosciute in quanto effettivamente sostenute e dimostrate, nei limiti previsti dai Bandi provinciali.

1b) Promotori dei Piani Formativi per la Sicurezza

Possono essere promotori dei Piani Formativi Sicurezza esclusivamente i seguenti soggetti:

- **Le Associazioni dei datori di lavoro** rappresentate nell'ambito del CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, presenti sul territorio regionale/provinciale;
- **L'Ufficio Scolastico Regionale** (o le relative articolazioni provinciali);
- **Gli Organismi Paritetici o Enti Bilaterali** presenti sul territorio regionale/provinciale.



1c) Attuatori/Beneficiari dei contributi

La presentazione dei P.F.S. di cui alla presente Direttiva è riservata alle **Agenzie formative ex L.R.63/95 art.11, 1° comma, punti a), b) e c)**, localizzate in Piemonte, inclusa Città Studi spa, anche tra loro in R.T.(Raggruppamento Temporaneo) in possesso di esperienza formativa almeno biennale maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro¹.

Le Agenzie formative suddette, in quanto attuatori di P.F.S. e beneficiari dei relativi contributi, devono essere **accreditate ai sensi delle normative nazionali e delle disposizioni regionali vigenti in materia, per la macrotipologia C - Occupati**. Ove fosse prevista la partecipazione di persone disabili, l'operatore dovrà inoltre essere accreditato per la tipologia t.H.

La sede operativa accreditata responsabile dell'attività formativa si intende di norma localizzata nella Provincia a cui viene presentata la domanda; una eventuale sede occasionale deve essere di norma localizzata nella medesima Provincia della sede operativa accreditata che ne è responsabile. Ciascuna Provincia (o la Regione, per gli interventi di cui sia titolare) definisce i casi in cui tali sedi possono essere diversamente localizzate.

Il possesso dei requisiti di accreditamento non costituisce un elemento di ammissibilità della domanda ed è rilevato al momento della richiesta di attivazione della prima edizione corsuale. Le Province (o la Regione, per gli interventi di cui sia titolare) stabiliscono la scadenza entro la quale gli attuatori che in esito a tale rilevazione non risultino ancora in regola, devono dimostrare di aver ottenuto l'accREDITAMENTO, a pena di revoca dell'affidamento.

1d) Committenti degli interventi costituenti il P.F.S.

Possono assumere il ruolo di committenti degli interventi formativi realizzabili nell'ambito del P.F.S. :

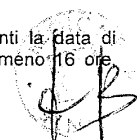
- **le imprese e in generale i datori di lavoro ad esse assimilabili**, localizzate/i in Piemonte. Nella presente definizione si intendono compresi tutti gli enti privati, associazioni, fondazioni, studi professionali, agenzie per il lavoro di cui al D.Lgs. 10/9/2003 n.276, interessati alla partecipazione al P.F.S. dei lavoratori alle proprie rispettive dipendenze o, per le PMI, dei titolari;
- **i lavoratori autonomi** (professionisti iscritti ai relativi albi);
- **le Istituzioni scolastiche e le agenzie formative ex L.63/95 art.11** interessate alla partecipazione al P.F.S. dei dirigenti e dei docenti alle proprie dipendenze e degli studenti iscritti presso di esse;
- **gli organismi paritetici e gli Enti bilaterali** (per i lavoratori di primo ingresso, ove previsti dal CCNL di riferimento, e per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza);
- **le pubbliche amministrazioni, esclusa la Regione e le Province**, interessate alla partecipazione al P.F.S. dei lavoratori alle proprie dipendenze. In deroga a quanto previsto al paragrafo 1b) il ruolo di promotore per i P.F.S. destinati alle P.A è attribuito alla Direzione regionale I.FP.L.

1e) Destinatari finali degli interventi costituenti il P.F.S.

Sono destinatarie degli interventi formativi di cui alla presente Direttiva le persone impiegate/operanti/iscritte presso i committenti di cui al paragrafo 1d) appartenenti alle seguenti categorie:

- dirigenti, insegnanti e studenti del sistema scolastico e formativo regionale;
- lavoratori stranieri;
- lavoratori con meno di due anni di esperienza nell'esercizio delle proprie mansioni o attività, inclusi i lavoratori di primo ingresso ove previsti dal CCNL di riferimento;
- datori di lavoro delle PMI, piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 CC e lavoratori autonomi (professionisti iscritti ai relativi albi);
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- lavoratori stagionali del settore agricoltura.

¹ Per esperienza biennale si intende la realizzazione in almeno 2 diversi anni solari fra i 4 immediatamente precedenti la data di presentazione del P.F.S., di un intero corso di formazione oppure di un modulo all'interno di un corso più ampio, di almeno 16 ore riguardante esclusivamente l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro.



1f) Determinazione della localizzazione di beneficiari e committenti

Con la definizione di “**localizzato in Piemonte**” si intende un soggetto beneficiario o committente delle azioni di cui alla presente Direttiva (Agenzia, Impresa, Istituzione) che, indipendentemente dal luogo in cui sia situata la propria sede legale, abbia **una o più unità locali in Piemonte**.

2) DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI**2a) Interventi ammissibili**

Nell'ambito dell'azione costituita dal P.F.S. sono ammissibili ai sensi della presente Direttiva e finanziabili su tutto il territorio regionale gli interventi di seguito descritti, ciascuno indirizzato ad una categoria di destinatari di cui al paragrafo 1e) e declinabile in specifici macrocorsi:

Intervento 1. Diffusione della cultura della sicurezza nel sistema scolastico/formativo regionale.**Oggetto**

Intervento di sistema finalizzato a diffondere presso i soggetti destinatari la cultura della salute e sicurezza sul lavoro, sia attraverso il rafforzamento della capacità dei formatori di stimolare processi di apprendimento efficaci rispetto al tema della sicurezza sia indirizzando gli studenti all'acquisizione di adeguati modelli comportamentali.

Obiettivi

Aumento della cultura della sicurezza a livello organizzativo in relazione alle responsabilità dei differenti attori.

Destinatari

Dirigenti, docenti, formatori e studenti del sistema scolastico e formativo regionale.

Intervento 2. Formazione alla sicurezza per lavoratori stranieri**Oggetto**

Intervento volto a favorire la comprensione della normativa vigente e dei diritti e doveri dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e a superare la maggiore esposizione ai rischi derivante da difficoltà linguistiche e differenti sensibilità culturali che non favoriscono la comunicazione e l'adozione di modelli comportamentali orientati alla prevenzione e alla sicurezza.

Obiettivi

Saper individuare rischi e pericoli, comportamenti sicuri ed insicuri e superamento dell'incomprensione linguistica in materia di sicurezza.

Destinatari

Lavoratori stranieri.



Intervento 3. Formazione alla sicurezza per lavoratori con meno di 2 anni di esperienza nella mansione o attività.**Oggetto**

Intervento mirato a far acquisire ai lavoratori neoassunti, in ragione della breve esperienza maturata, maggiore consapevolezza rispetto al tema della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e maggiore comprensione del valore dell'impegno personale verso la sicurezza, contestualizzato all'ambiente di lavoro nel quale operano.

Obiettivi

Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro.

Destinatari

lavoratori con meno di due anni di esperienza nell'esercizio delle proprie mansioni o attività, inclusi i lavoratori di primo ingresso ove previsti dal CCNL di riferimento.

Intervento 4. Formazione alla sicurezza per i datori di lavoro delle PMI, piccoli imprenditori e lavoratori autonomi.**Oggetto**

Intervento finalizzato a rafforzare nei soggetti destinatari la sensibilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, articolabile in distinti percorsi formativi, coerenti con la dimensione d'azienda e attinenti alle tipologie di rischio.

Obiettivi

Aumento della capacità di verificare il grado di sicurezza del proprio ambiente di lavoro e di adottare misure che lo rendano più sicuro.

Destinatari

Datori di lavoro delle PMI, piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 CC e lavoratori autonomi.

Intervento 5. Rafforzamento delle competenze dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.**Oggetto**

Intervento di rafforzamento delle competenze afferenti il ruolo di R.L.S. così come disciplinato dal D.Lgs. 81/08.

Obiettivi

Aumento della capacità di sensibilizzare i colleghi sul tema della sicurezza, aumento della conoscenza dei contenuti contrattuali e legislativi con particolare riguardo ai rischi specifici presenti nella realtà in cui esercita la propria rappresentanza, aumento della capacità di individuare i rischi.

Destinatari

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ex D.Lgs 81/08.

Intervento 6. Formazione alla sicurezza per lavoratori stagionali del settore agricolo**Oggetto**

Intervento mirato a far acquisire ai lavoratori stagionali, che presentano maggiori elementi di vulnerabilità in quanto inseriti per breve tempo nel contesto produttivo, la necessaria consapevolezza rispetto al tema della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Obiettivi

Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro.

Destinatari

Lavoratori stagionali del settore agricoltura.

=====



2b) Limiti di durata degli interventi finanziabili

Sono finanziabili ai sensi della presente Direttiva **corsi strutturati di durata compresa tra un massimo di 16 ore ed un minimo di 8 ore.**

Per i corsi relativi all'intervento 2 – Formazione per lavoratori stranieri, qualora a seguito della verifica sui livelli di padronanza della lingua italiana finalizzata alla composizione di gruppi classe omogenei, si riscontrassero situazioni di particolare difficoltà, la durata massima dei corsi è elevata a 32 ore, comprensive di un modulo di lingua italiana riferito alla sicurezza.

2c) Interventi esclusi o soggetti a particolari vincoli

Non si considerano ammissibili ai fini della presente Direttiva:

- **i corsi inerenti professioni sanitarie o assimilabili;**
- **i corsi obbligatori previsti dal DLgs 81/08 di seguito elencati:**
 - Addetti e Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione (art. 32)
 - Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34)
 - Dirigenti e preposti (art. 37, comma 7)
 - Primo soccorso (art. 37, comma 9)
 - Prevenzione incendi e lotta antincendio (art. 37, comma 9)
 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 37, c. 10) limitatamente alla formazione di base (32 ore)
 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (art. 48, comma 7)
 - Lavoratori incaricati dell'uso di attrezzature che richiedono conoscenze-responsabilità particolari (art. 71, c.7)
 - Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (art. 98, comma 2)
 - Lavoratori addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi (art. 116, comma 2)
 - Lavoratori addetti al montaggio e smontaggio e trasformazione dei ponteggi (art. 136, comma 6)

2d) Interventi a gestione unitaria regionale

In considerazione dell'esperienza consolidata nella realizzazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 ex Reg. CE 1968/2005, adottato con la D.g.r. n. 26 – 11745 del 13/7/2009, e delle relative precedenti edizioni, gli interventi di cui alla presente Direttiva la cui committenza sia costituita dalle imprese del settore agricoltura sono gestiti unitariamente a livello regionale.

Tali interventi dovranno in ogni caso rispettare tutte le condizioni previste dalla presente Direttiva, e potranno prevedere specifiche priorità di attuazione anche in deroga alle priorità generali di cui al paragrafo 5a).

3) RISORSE DISPONIBILI**3a) Riparto delle risorse per intervento**

Sono attribuite alla presente Direttiva risorse pubbliche per complessivi **Euro 3.123.900,00=**, derivanti per Euro 2.403.000,00= dalla dotazione prevista dall'accordo nazionale del 20/11/2008 e per Euro 720.900,00= dal cofinanziamento regionale. Nell'ambito della suddetta dotazione complessiva, l'importo massimo di Euro 49.600,00= è destinato al sostegno delle attività di aggiornamento e sviluppo delle procedure informatizzate di gestione delle azioni oggetto della Direttiva stessa, assicurato a livello centrale dalla Regione.



TABELLA 1) – Direttiva Sicurezza 2010 - 2012 - Ripartizione delle risorse per intervento

Interventi	Descrizione	Disponibilità
1, 2, 3, 4, 5	Piani Formativi per la Sicurezza – escluso sett. agricoltura (<i>gestione provinciale</i>)	2.474.300,00
2, 3, 4, 5, 6	Piani Formativi per la Sicurezza per il settore agricoltura (<i>gestione regionale</i>)	600.000,00
Totale parziale -risorse destinate ai Piani Formativi per la Sicurezza		3.074.300,00
	Aggiornamento e sviluppo delle procedure informatizzate (<i>gestione regionale</i>)	49.600,00
Totale generale		3.123.900,00

Le Province destinano le risorse agli interventi di cui alla presente Direttiva in coerenza con le specificità del proprio territorio e in concertazione con le Parti Sociali. La concertazione terrà conto in via prioritaria della percentuale di occupati per settore, dei livelli di rischio cui sono soggetti i potenziali utenti e delle analisi prodotte dall'INAIL inerenti le evidenze infortunistiche.

3b) Riparto delle risorse per ambiti territoriali

La Direzione Istruzione Formazione Professionale – Lavoro provvede con proprio atto a formalizzare la distribuzione delle risorse tra le Province sulla base dei criteri con esse concordati; tra questi deve essere necessariamente considerata in prima istanza la percentuale di occupati sul totale regionale rilevata dall'O.R.M.L.

La Direzione I.F.P.L. può ridefinire la suddetta distribuzione, in accordo con le Province ed alle scadenze con esse concordate, in relazione alla percentuale di effettivo utilizzo delle risorse da parte di ciascuna Amministrazione ed alle previsioni di impiego degli importi residui; la prima scadenza per la verifica dello stato di avanzamento delle attività e dell'andamento della relativa spesa è fissata entro il **30/6/2011**.

3c) Riduzioni di stanziamento

Qualora gli Organi nazionali modifichino le condizioni di accesso ai finanziamenti o gli importi previsti, la Regione potrà operare, anche in corso d'esercizio, le necessarie variazioni ai programmi approvati allo scopo di garantirne il buon fine nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità.

3d) Flussi finanziari

I flussi finanziari tra la Regione e le Province sono assicurati secondo le modalità e le scadenze indicate dall'Accordo Regione-Province stipulato in data 23/12/2008 rep. 14084.

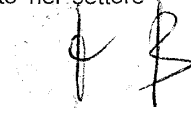
3e) Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato

In relazione al rispetto delle normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, i contributi di cui alla presente Direttiva sono soggetti al regime "deminimis" di cui al regolamento CE 1998/2006 del 15/12/06 relativo agli aiuti di importanza minore. Nell'adozione dei provvedimenti attuativi della Direttiva le Province operano in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi inerenti il suddetto regolamento di cui alla D.g.r. n. 43– 6907 del 17/9/07.

Non sono soggetti alla suddetta normativa, ancorché finanziati ai sensi della presente Direttiva:

- gli interventi i cui committenti siano enti e/o amministrazioni pubbliche;
- gli interventi specificamente destinati ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai lavoratori di primo ingresso i cui committenti siano organismi paritetici e/o enti bilaterali;

Non sono altresì soggetti all'applicazione del regime deminimis gli interventi i cui committenti siano piccole e medie imprese del settore agricoltura, per i quali si fa riferimento alla comunicazione della Commissione 2006/C 319/01 avente per oggetto "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" pubblicata sulla G.U.U.E. 27/12/2006 n.C 319



4) LIMITI DI COSTO DEGLI INTERVENTI**4a) Costi ammissibili e determinazione della spesa**

Ai fini della disciplina delle spese ammissibili inerenti le azioni di cui alla presente Direttiva, ancorché non finanziate mediante i fondi strutturali comunitari, si fa riferimento al "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) 1083/2006" di cui al D.P.R. 3/10/2008 n.196, al quale cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Le Province (o la Regione, per gli interventi di cui sia titolare) **definiscono le modalità per la determinazione della congruità dei costi preventivabili** per ogni corso strutturato in relazione agli obiettivi, alla complessità ed alle modalità di esecuzione dell'intervento; a tale scopo adottano sistemi parametrici finalizzati a contenere la spesa entro limiti predefiniti.

Nella definizione di tali limiti le Province assicurano la corrispondenza tra i trattamenti adottati per attività tra loro analoghe, ancorché finanziabili ai sensi di differenti Direttive regionali in materia di Formazione di occupati. Assicurano altresì il rispetto di eventuali limiti di finanziamento previsti da specifiche normative di settore.

Per ciascuna edizione corsuale il preventivo deve essere esposto indicandone la ripartizione percentuale con riferimento alle seguenti macro categorie di spesa:

- 1) - preparazione; 2) - realizzazione; 3) - diffusione dei risultati;
4) direzione e controllo interno; 5) - costi indiretti funzionamento;

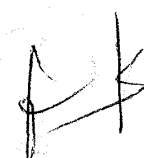
Nella determinazione del costo complessivo del P.F.S. non sono considerate ad alcun titolo le eventuali spese di retribuzione degli allievi partecipanti.

Per le ulteriori indicazioni relative all'ammissibilità della spesa (principi generali, prova della spesa, classificazione dei costi diretti e indiretti, forfetizzazione dei costi indiretti) ed in generale per tutti gli aspetti di ordine amministrativo contabile non definiti dalla presente Direttiva, si rinvia alle specifiche disposizioni emanate dalla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro.

5) PRIORITA'**5a) Priorità generali**

Nella valutazione dei P.F.S. dovranno essere valorizzati allorché adeguatamente documentati, i macrocorsi:

- destinati ai lavoratori dei settori a più elevato rischio di incidenti, infortuni e malattie professionali, mediante attribuzione di punteggio differenziato in relazione alla percentuale di infortuni rilevata per ciascuna attività economica dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
- presentati da soggetti attuatori già componenti delle reti di scuole partecipanti al progetto "Promozione della cultura della sicurezza nelle scuole" riconosciute con Decreto del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte (prot. n. 3442/U/A.03.c del 26/3/10);
- destinati agli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola superiore e dei percorsi di formazione professionale finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro



SEZIONE SECONDA - INDIRIZZI PER LA GESTIONE DELLE AZIONI**6) PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE****6a) Bandi - scadenze di presentazione delle domande**

Le Province (o la Regione, per gli interventi di cui sia titolare) ricorrono a **procedure aperte di selezione dei Piani Formativi per la Sicurezza nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, riconoscimento reciproco, proporzionalità, pubblicità, economicità, efficacia, tempestività, correttezza**, incluse, nel caso di ricorso a gara, le procedure pubbliche di affidamento di servizi di cui al D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i..

Gli avvisi pubblici descrivono le azioni realizzabili e le relative specifiche, i requisiti di beneficiari dei contributi e destinatari degli interventi, le modalità e le scadenze di presentazione delle domande; le informazioni (o il rinvio ai provvedimenti che le contengono) relative alle risorse disponibili, alla valutazione delle proposte, alle condizioni di realizzazione degli interventi ed a tutti gli aspetti necessari a garantire il rispetto dei principi sopra richiamati.

I Piani presentati ai sensi della presente Direttiva ed in possesso dei relativi requisiti di ammissibilità sono sottoposti a valutazione di merito nel rispetto delle procedure e criteri di selezione delle operazioni adottati mediante la D.g.r. n.30 – 7893 del 21/12/2007.

Ai fini del presente atto di indirizzo sono adottate le seguenti classi di valutazione:

- 1) Soggetto proponente. 2) Caratteristiche della proposta progettuale.
3) Rispondenza alle priorità definite nell'atto di indirizzo. 5) Sostenibilità.

La classe 4) Prezzo - non è operativa in quanto i preventivi di spesa sono determinati sulla base di parametri predefiniti. La classe 5) Sostenibilità – è resa operativa in fase di autorizzazione all'avvio delle edizioni cursuali.

Per ciascuna delle suddette classi sono individuati i seguenti oggetti di valutazione:

1) Soggetto proponente.

Esperienza pregressa.

Correttezza nella realizzazione di azioni precedentemente finanziate.

2) Caratteristiche della proposta progettuale.

Congruenza tra gli elementi costituenti la proposta.

3) Rispondenza alle priorità definite nell'atto di indirizzo.

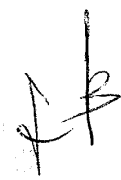
Priorità generali

5) Sostenibilità.

Potenzialità della sede operativa.

Il primo avviso pubblico per la chiamata dei progetti deve essere emanato non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente Direttiva sul B.U. della Regione Piemonte; successivi avvisi sono emanati tenendo conto della necessità di assicurare continuità di accesso alle opportunità offerte e tempestività nella realizzazione delle azioni. L'emanazione degli avvisi provinciali è soggetta al parere preventivo dell'organismo concertativo provinciale per la formazione professionale ovvero dell'organismo concertativo istituito dalle Province ai sensi dell'art.6 del D.Lgs n.469/1997.

I successivi bandi relativi alla presente Direttiva devono essere approvati entro il 31/12/2011, salvo proroga disposta dalla Direzione Regionale Istruzione Formazione Professionale – Lavoro.



 REGIONE PIEMONTE	- Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro- - Direzione Sanità - Direzione Agricoltura
DIRETTIVA Formazione per la salute e la sicurezza 2010 – 2012	Pagina 12 di 15

6b) Nucleo di valutazione

La valutazione degli interventi di cui alla presente Direttiva è affidata a nuclei di valutazione costituiti dalle Province (o dalla Regione, per gli interventi di cui sia titolare) secondo le indicazioni di cui alla D.g.r. n.30 – 7893 del 21/12/2007.

6c) Formazione delle graduatorie

A seguito della valutazione di merito gli interventi sono ordinati in graduatoria in relazione al punteggio ottenuto; i Bandi definiscono i criteri di ordinamento in caso di parità di punteggio.

7) REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

7a) Modalità di autorizzazione e condizioni generali per l'avvio e la realizzazione degli interventi

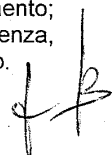
Le Province (o la Regione, per gli interventi di cui sia titolare) definiscono le modalità di autorizzazione, avvio e realizzazione degli interventi tenendo conto delle seguenti condizioni generali:

- Il riconoscimento di avvenuto inizio degli interventi è subordinato ad una procedura obbligatoria di comunicazione per via telematica, finalizzata sia all'attivazione delle fasi amministrative e di controllo dell'azione, sia alla realizzazione dell'anagrafe allievi nell'ambito del sistema degli indicatori di sorveglianza previsti dalle disposizioni vigenti.
- **Non è in alcun caso ammessa la delega di funzioni amministrative, di direzione o di coordinamento delle attività oggetto dell'autorizzazione da parte dell'operatore titolare dell'autorizzazione medesima.** Secondo quanto previsto dalle "Linee guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso" approvate dalla Regione Piemonte con Determinazione della Direzione regionale I.FP.L. n. 31 del 23/1/09, **la delega è ammessa per le restanti funzioni di docenza, progettazione e servizi accessori**, nei soli casi in cui gli organismi titolari non possano disporre in maniera diretta e **nel limite del 30 % del costo totale dell'operazione(singola edizione del corso)**. Essendo condizionate a specifica autorizzazione, **per ogni corso tutte le attività oggetto di delega devono essere dettagliatamente descritte e motivate sulla domanda**. Il delegato dovrà possedere requisiti e competenze adeguati all'intervento, da documentare a richiesta degli uffici competenti, e non potrà a sua volta delegare ad altri soggetti alcuna parte delle attività che gli sono affidate; responsabile a tutti gli effetti dell'azione resta in ogni caso il titolare dell'autorizzazione, anche per le attività delegate.
- **L'operatore autorizzato che non sia in diretto possesso di attrezzature e/o locali da adibire alla formazione, dovrà acquisirne e dimostrarne la disponibilità attraverso specifici contratti nelle forme previste dal Codice Civile.**
- I partecipanti ad attività formative possono appartenere esclusivamente alle imprese/enti committenti indicati nell'atto di autorizzazione.

7b) Termini di realizzazione dei P.F.S.

A partire dalla data di approvazione del P.F.S. l'operatore può dare inizio ai corsi in esso compresi attivandone una o più edizioni anche differite nel tempo, in relazione alle esigenze organizzative proprie e/o delle imprese/enti committenti; l'avvio di ciascuna edizione è soggetto ad autorizzazione.

Trascorsi **nove mesi** dalla data della determinazione di approvazione del Piano Formativo Sicurezza si intende concluso e tutte le attività che lo costituiscono si considerano terminate; le edizioni corsuali eventualmente iniziate dopo tale scadenza non sono riconosciute ai fini della realizzazione del Piano né ai fini del relativo finanziamento; analogamente non sono riconosciute a consuntivo le parti di attività realizzate successivamente a tale scadenza, salvo specifica deroga. Nel conteggio del periodo di svolgimento del P.F.S. non si considera il mese di agosto.



7c) Requisiti degli interventi formativi

Gli interventi formativi dovranno riguardare le seguenti **aree disciplinari tematiche**, anche in forma integrata:

1. interventi formativi di tipo generale, finalizzati ad un approfondimento sulla normativa vigente e sugli aspetti legati all'organizzazione della sicurezza (concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, diritti e doveri dei lavoratori) comunque correlati ad una loro concreta applicazione;
2. interventi formativi sui rischi specifici legati all'ambiente di lavoro/scuola e le misure specifiche messe in atto per prevenire tali rischi, nonché sulle misure di sicurezza e di igiene.

L'organizzazione delle **singole edizioni** dei corsi dovrà inoltre rispettare i seguenti requisiti:

- presenza di un responsabile – coordinatore dell'intervento;
- rispetto della durata dei corsi individuata per ogni specifico macrocorso;
- utilizzo di metodologie didattiche attive (centrate sulle caratteristiche degli allievi, basate su tecniche di *problem solving* e di simulazione, con particolare attenzione ai processi di *valutazione*, *prevenzione* e gestione dei rischi ricorrendo anche a metodologie basate sull'apprendimento cooperativo).

L'approccio degli interventi dovrà:

- tenere presente la complessità del tema sicurezza ed evidenziare le molteplici variabili che influiscono sulla capacità di creare le condizioni di sicurezza, riconoscendo e prevedendo i rischi legati al lavoro e all'utilizzo di specifiche attrezzature;
- generare un coinvolgimento attivo dei partecipanti affinché sviluppino la capacità di riflettere autonomamente sui propri comportamenti e, di conseguenza, di attivare i comportamenti corretti per la prevenzione dei rischi e la sicurezza dell'ambiente di lavoro;
- favorire lo scambio di esperienze e la riflessione all'interno del gruppo di apprendimento.

7d) Certificazione

Al termine dell'intervento è previsto il rilascio di un attestato di frequenza e profitto (redatto secondo il fac-simile appositamente predisposto dalla Regione), previa verifica dell'efficacia dell'intervento realizzato sia in merito ai contenuti sia all'acquisizione di comportamenti corretti, prevedendo comunque una prova conclusiva.

7e) Rideterminazione degli importi autorizzati in relazione al livello di realizzazione degli interventi

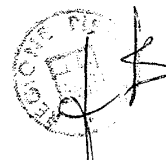
La determinazione e la conseguente erogazione degli importi dovuti agli operatori avviene, oltre che in base alle spese sostenute, in relazione al numero di partecipanti effettivi ed all'attività effettivamente svolta, secondo le scadenze e le modalità previste dalle specifiche disposizioni amministrative comunitarie, regionali e provinciali.

A tal fine si considerano conteggiabili a titolo di **partecipanti effettivi gli allievi che non abbiano cumulato assenze in misura superiore ad un terzo della durata totale effettiva del corso.**

Non potranno inoltre essere ammessi a consuntivo interventi formativi, anche se realizzati e conclusi, la cui durata complessiva non abbia raggiunto almeno un terzo delle ore previste dalla relativa autorizzazione.

Non è ammessa a consuntivo alcuna compensazione tra le spese relative a interventi diversi.

Le Province (o la Regione, per gli interventi di cui sia titolare) emanano apposite disposizioni per disciplinare, nei casi in cui ciò si renda necessario, le modalità e tempi di restituzione degli importi già eventualmente ricevuti dall'operatore a titolo di anticipazione.



7f) Controllo e rendicontazione

L'operatore é responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi. E' altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda, di ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto dell'autorizzazione.

Le Province (o la Regione, per gli interventi di cui sia titolare) emanano specifiche disposizioni inerenti i controlli e la rendicontazione delle operazioni finanziate, sulla base di quanto indicato nel documento "Manuale per i controlli finanziari, amministrativi e fisico - tecnici delle operazioni" e nel documento "Linee guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso" entrambi approvati dalla Regione Piemonte con Determinazione della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro n. 31 del 23/1/2009, ovvero nel documento "Manuale procedurale per la misura 111 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013" redatto dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni di Agricoltura (arpea), in quanto applicabile.

Le Province dovranno assicurare l'attività di controllo prescritta dalla normativa vigente; al fine di consentire di ottemperare agli adempimenti prescritti dall'Accordo del 20/11/2008 e dovranno trasmettere tempestivamente alla Regione i dati di monitoraggio e delle verifiche in itinere nonché i rapporti di fine istruttoria.

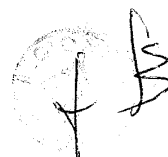
7g) Pubblicizzazione delle attività

Le Province (o la Regione, per gli interventi di cui sia titolare) disciplinano le modalità di pubblicizzazione delle attività finanziate tenendo conto delle disposizioni contenute nell'art.27 della Legge 198/06 nonché negli artt.8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006, e disponendo affinché negli avvisi pubblici per la presentazione delle domande, nonché sui manifesti, volantini, attestati ecc., relativi alle azioni autorizzate, unitamente al Logo della Provincia, siano sempre raffigurati il Logo della Regione Piemonte e del Ministero del Lavoro e delle PP.SS., rilevabile da Internet sul sito:

extranet.regione.piemonte.it/fp-lavoro/centrorisorse/download/home.htm.

7h) Penalità

Le Province (o la Regione, per gli interventi di cui sia titolare) stabiliscono negli avvisi pubblici di chiamata dei progetti le penalità da adottare nei confronti degli operatori che non realizzano o realizzano parzialmente gli interventi finanziati o che non ne rispettano le condizioni di realizzazione, i termini temporali di attuazione o le scadenze di rendicontazione previste dei bandi e/o dalle disposizioni attuative.



8) DISPOSIZIONI FINALI**8a) Scadenza dell'autorizzazione**

Negli avvisi pubblici di chiamata dei piani le Province (o la Regione, per gli interventi di cui sia titolare) precisano che, salvo i casi di eventuale contenzioso in atto per i quali si dovrà attendere il pronunciamento degli organi competenti, l'autorizzazione a realizzare gli interventi e l'atto di adesione che ne disciplina le modalità di gestione esauriscono i propri effetti con la conclusione delle attività in esse previste e con la conseguente liquidazione delle spettanze dovute a titolo di saldo, o con la restituzione degli indebiti ove se ne verificasse l'evenienza. Per le attività oggetto di una autorizzazione che abbia concluso i propri effetti, il soggetto autorizzato non potrà vantare alcun ulteriore diritto nei confronti dell'amministrazione titolare dell'intervento.

8b) Flussi informativi

Le Province forniscono alla Direzione I.F.P.L. tutte le informazioni ed i dati relativi alle azioni di cui alla presente Direttiva che saranno richiesti dalle autorità comunitarie, nazionali e regionali nell'ambito delle procedure di monitoraggio e controllo previste dai rispettivi ruoli. In particolare assicurano la tempestiva trasmissione dei dati necessari alla stesura dei rapporti semestrali che la Direzione regionale I.F.P.L. deve inoltrare al Ministero del Lavoro e delle PP.SS.

8c) Altre disposizioni

Le Province (o la Regione, per gli interventi di cui sia titolare) stabiliscono le modalità di riutilizzo degli importi derivanti da eventuali revoche totali o parziali dell'attività finanziata, da rinuncia da parte degli operatori ovvero dall'applicazione delle penalità di cui al paragrafo 7h).

La Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro ha facoltà di ridistribuire tra le Province le economie eventualmente determinate per carenza di domanda sulla riserva per le azioni specifiche a gestione unitaria regionale.

Le Province (o la Regione, per gli interventi di cui sia titolare) adottano le opportune procedure affinché gli operatori titolari di corsi presentati ma non ancora autorizzati possano, ove necessario, avviare le attività in attesa di eventuale finanziamento, sotto la propria totale ed esclusiva responsabilità e nel rispetto delle disposizioni attuative previste per i corsi normalmente finanziati; nell'eventualità in cui il corso per il quale sia stata adottata la suddetta procedura di avvio – gestione – controllo risulti finanziabile a seguito di un provvedimento successivo, sarà garantita la riconoscibilità a tutti gli effetti dell'azione già svolta nel rispetto delle condizioni previste dal Bando ad esso relativo.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Direttiva si fa riferimento alle disposizioni della Direttiva relativa alla formazione dei lavoratori occupati, di cui alla D.g.r. n. 13 – 9531 del 2/9/2008, in quanto applicabili.

